Codice A1813B

D.D. 6 marzo 2020, n. 543

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 5408 per la realizzazione di lavori in variante alla sistemazione idraulica e di ricalibratura di un tratto del canale del Molino del Pascolo nell'ambito della realizzazione di opere di fognatura bianca e smaltimento acque meteoriche in borgata Bauducchi del Comune di Moncalieri (TO).



ATTO N. DD-A18 543

DEL 06/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 5408 per la realizzazione di lavori in variante alla sistemazione idraulica e di ricalibratura di un tratto del canale del Molino del Pascolo nell'ambito della realizzazione di opere di fognatura bianca e smaltimento acque meteoriche in borgata Bauducchi del Comune di Moncalieri (TO).

Con nota in data 02.10.2017 prot. 53898, acquisita al protocollo di questo Settore in data 03.10.2017 prot. 46089 il Comune di Moncalieri (TO) ha presentato istanza per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di ricalibratura di un tratto del Canale del Molino del Pascolo in località Bauducchi; è sostanzialmente prevista la realizzazione di una canalizzazione in c.a. a sezione trapezia in grado di garantire un moto a gravità in tutte le sue tratte e non a sezione piena seppur in presenza di modestissime pendenze (0,1 %); in un primo tratto, in corrispondenza dell'attuale abitato, sarà realizzato un canale a cielo aperto con alcuni tratti a sezione chiusa al fine di garantire gli accessi ai privati nel secondo tratto invece si prevede un intervento di manutenzione straordinaria con riprofilatura/ricalibratura del fondo alveo. Il canale in progetto avrà una lunghezza di circa 980 m con larghezza massima alla base di 2,55 m con una profondità media variabile da 1,80 m a 2,0 m. Nel tratto in corrispondenza dell'abitato di circa 738 m, il tratto a cielo aperto avrà una lunghezza di circa 521 m mentre quello coperto di circa 216 m. Detto progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Moncalieri (TO) in data 28.09.2017 n. 350/2017 ed autorizzato con aut. Idraulica n. 4969 assunta con Determinazione Dirigenziale in data 19.10.2017 n. 3407.

In fase esecutiva l'Amministrazione Comunale di Moncalieri si è trovata ad affrontare alcune problematiche relative all'abbandono di rifiuti lungo il reticolo idrografico cittadino ed ha quindi deciso di aumentare il tratto coperto redigendo apposita perizia di variante che prevede il mantenimento delle parti coperte già autorizzate e l'aumento di nuove parti coperte da realizzarsi

con griglie amovibili sp. 30-40 mm appoggiate su travi IPE 140, ai fini di garantire una corretta mautenzione, secondo i particolari costruttivi riportati nella perizia di variante a firma dell'ing. G. Noascono n. 8292 Ordine Ingegneri di Torino, qui trasmessa con nota in data 12.02.2020 prot. 8449 ed acquisita in data 14.02.2020 al prot. 6740. Pertanto, a seguito dell'approvazione di detta perizia, nel tratto in corrispondenza dell'abitato di circa 738 m, il tratto a cielo aperto avrà una nuova lunghezza di circa 268 m mentre quello coperto una nuova lunghezza di circa 469 m.

La perizia di variante di che trattasi è stata approvata con Deliberazione Giunta Comunale di Moncalieri in data 10.02.2020 n. 52.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Moncalieri (TO) all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica n. 4969 assunta con Determinazione Dirigenziale in data 19.10.2017 n. 3407 e precisamente:

- 1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
- 2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- 3. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
- 4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- 7. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 8. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- 9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
- 10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- 12. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r, o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 13. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

14. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisite la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino) Fto Elio Pulzoni